

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Andrea Del Nevo, nel procedimento iscritto al n. xxxx/2019 R.G., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Tra le parti:

SOCIETA' N(omissis) Avv. (omissis) Avv.

contro

BANCA (omissis)

SOCIETA' MANAGEMENT Avv. (omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società attrice chiede che venga dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato dalla stessa, con la sua denominazione precedente di “D(omissis) s.r.l.” con la banca convenuta in data 28/11/2007, per l’importo di 1.800.000,00, in quanto sarebbero stati pattuiti tassi di interessi moratori usurari ab origine, che determinerebbero la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c., con la conseguente restituzione di quanto versato in eccedenza.

Secondo la prospettazione attorea, infatti, la Banca sarebbe tenuta a restituire tutti gli interessi, anche corrispettivi, illegittimamente applicati al Cliente, rimanendo quest’ultimo obbligato alla restituzione del solo capitale finanziato.

BANCA 2, nel chiedere il rigetto di tutte le domande attore, sostiene l’infondatezza dell’avversaria pretesa sul presupposto che il tasso previsto nel contratto, pari all’8,277%, fosse inferiore al tasso soglia pari all’8,56% e, come tale, che fosse legale.

La convenuta, in via subordinata, rileva tuttavia che, anche qualora venisse ravvisata l’applicazione di un tasso soglia superiore a quello consentito per gli interessi moratori, la nullità interesserebbe unicamente quella determinata clausola, escludendo una totale gratuità del mutuo, in quanto troverebbe comunque applicazione il tasso legale, e resterebbero dovuti gli interessi corrispettivi, non contestati.

Nelle more del giudizio è intervenuta ex art. 111 c.p.c. **SOCIETA' MANAGEMENT**, nella qualità di cessionaria del credito per cui è causa (contratto del 15/11/19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/20), aderendo integralmente alle difese svolte dalla banca cedente.

Nel merito si rileva che la stessa attrice da atto che nel contratto del 2007:

- gli interessi corrispettivi sono stati quantificati correttamente, e dovrebbero essere restituiti solo se venisse accertata l’usura nel tasso di quelli moratori. - questi ultimi sono stati indicati in misura inferiore a quella del tasso soglia vigente all’epoca del contratto (8,277 % invece che 8,56%).

La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n.19597/20, emessa nella pendenza di questo processo, ha consentito di superare le difese della banca in ordine all’inapplicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora.

Tuttavia tale pronuncia non comporta l’accoglimento delle domande attrici, perché:

- al contratto in esame, stipulato dopo l’entrata in vigore del D.M. 25/3/03, si applica il “tasso soglia di mora”, sommando al Tegn il 2,1%, maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, della legge 108/96.

- quello originariamente pattuito risulta di conseguenza molto inferiore a tale tasso.

- le “voci promesse e convenute”, indicate genericamente nella sola perizia attrice, e la penale per estinzione anticipata del mutuo, non possono concorrere nel calcolo del Teg, perché si tratta di eventi futuri ed eventuali, non considerati nei calcoli iniziali.

Tutte le domande attrici meritano quindi rigetto.

Le spese di lite di **BANCA 2 s.p.a.**, oggi **BANCA** per successiva incorporazione, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico di parte attrice nella misura indicata nel dispositivo, e sono liquidate in applicazione dei valori medi del primo scaglione di valore indeterminabile di cui al D.M. 55/2014, come modificato nel 2022, esclusa la fase istruttoria, non celebrata.

Tra l'attrice e la SOCIETA' MANAGEMENT le spese di lite devono invece essere compensate, perché le eccezioni della OMISSIS, correttamente rivolte sul piano della legittimazione passiva contro BANCA 2, non possono essere valutate contro SOCIETA' MANAGEMENT, la quale a sua volta è subentrata a fine causa, ma non ha ottenuto il consenso di parte attrice all'estromissione della convenuta originaria, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 111 c.p.c..

P.Q.M.

RIGETTA tutte le domande attrici.

CONDANNA l'attrice a rimborsare alla BANCA le spese di lite, che liquida in 5.810,00 per compensi, oltre gli accessori di legge.

COMPENSA le spese di lite tra l'attrice e la società SOCIETA' MANAGEMENT s.p.a..

Genova, 13/9/23

Il Giudice
Andrea Del Nevo

EX PARTE